

TRATTATO

SUI

DIRITTI E DOVERI

DEI CITTADINI

DI

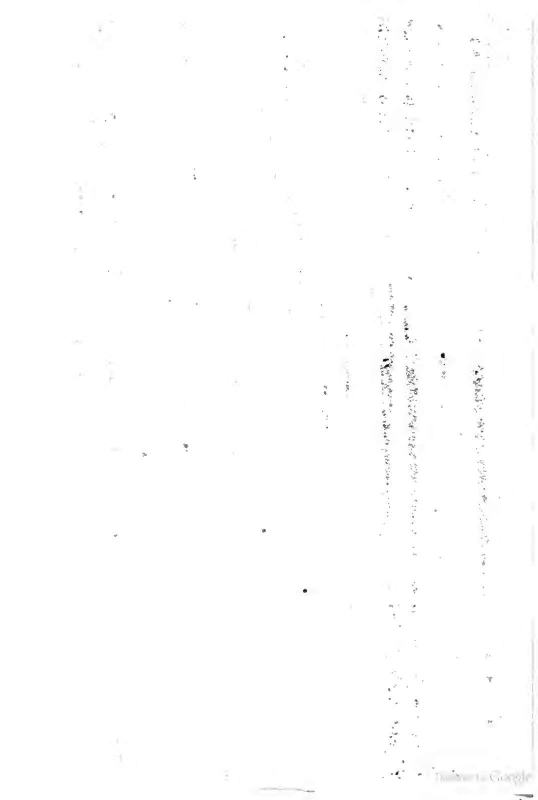
FRANCESCO FAVARI

APPROVATO PER L'INSEGNAMENTO NEL 3.° CORSO DELLE SCUOLE TECNICHE

DAL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE



PIACENZA
TIPI DI A. DEL MAINO
1875.



I DIRITTI E I DOVERI

DEI CITTADINI

TRATTATO

secondo i *programmi* governativi

proposto pel pubblico insegnamento

DA

FRANCESCO FAVARI



PIACENZA

TIPI DI A. DEL MAJNO

1875.

PREFAZIONE

Lode al legislatore che agli insegnamenti nelle Scuole Tecniche aggiunse quello sui Diritti e sui Doveri politici dei cittadini. Chè anzi tornerebbe, a mio avviso, non meno utile se tale aggiunta venisse fatta anche agli insegnamenti Ginnasiali, Normali e Magistrali.

Un popòlo che si regge a liberi ordinamenti nei quali, com' è da noi, il cittadino ha tanta parte o (se ciò sia troppo) più o meno diretta influenza sull' indirizzo della cosa pubblica, deve opportunamente ed acconciamente essere esso stesso istruito e indirizzato a conoscere il pregio de' suoi diritti, l'importanza de' suoi doveri e quale sia nel tempo stesso la struttura organica, il meccanismo della politica costituzione del proprio paese. E ciò tanto

più per noi che siamo popolo nuovo, popolo infante all'esercizio della libertà.

E quella istruzione e quegli indirizzi debbono essere amministrati, come dissi, opportunamente ed acconciamente: opportunamente, al giovinetto cioè, in quella età in cui la propria esperienza e gli studi non possono ancora, tenendo in freno la fantasia e il vivace sentimento, soccorrere il giudizio e avviare e assennare la mente; acconciamente, a quei giovani cioè i quali percorrendo gli studi sono in condizione di potere intendere, e che destinati all'elettorato, a pubblici uffici, all'esercizio di professioni o delle varie arti e industrie, alla direzione di opifici, dovranno poi comunicare le proprie qualità, le virtù e gli indirizzi proprii alla parte più numerosa e più malagevolmente disciplinabile e più facilmente sviata del popolo.

Se non che non credo ingannarmi affermando che i primi temi proposti dai programmi *(ove si considerino l' età e il grado d' istruzione degli alunni del terzo corso delle Scuole Tecniche) sono troppo filosofici e difficilmente digestibili. Il che non dico per manifestare l'opinione mia, sibbene per addur ragione della mancanza di acconci libri di testo in mezzo*

ai molti pubblicati e da me presi in accurato esame.

E per verità que' primi temi dei programmi *non potrebbero essere convenientemente trattati che da un filosofo a cui non basterebbero per avventura tempo e pazienza di scendere fino agli allievi di scuole inferiori per ispezzare quel pane alquanto duro a palati non ancora abbastanza maturi; o da un filosofo che ragionerebbe da un'altezza inaccessibile ad intelligenze impreparate.*

Trovai infatti i trattati per me esaminati, o spazianti in regioni troppo superiori alla potenza intellettuale degli alunni, o tanto di sotto dagli intendimenti del legislatore da non raggiungerli di lunga mano.

Quindi è che, sussidiato da non breve pratica nell'insegnare e da cognizioni attinte a buone sorgenti, mi avvisai di conciliare le esigenze dei programmi *alle condizioni intellettuali dei discenti, rendendo per così dire malleabile la materia quant'era possibile a chi doveva soddisfare nel tempo stesso agli intendimenti del legislatore. E compilai questo trattato che potrà forse tornare comodo e agevolare la via a cui è commesso l'uficio di insegnare queste discipline.*

Ma il libro di testo *non è e non può essere lo svolgimento ampio e perfetto della materia: esso è e non può essere che il regolo o la rotaia segnante la via a chi insegna e a chi studia, al docente e al discente: al primo spetta svolgere e dichiarare; il secondo se ne giova per soccorrere la memoria e per raffermare nella mente l'ordine delle cose di cui ha ascoltata la spiegazione.*

PROGRAMMA

PEL TERZO ANNO DEL CORSO DELLE SCUOLE TECNICHE

INTORNO

ALLE NOZIONI SUI DIRITTI E SUI DOVERI DEI CITTADINI

Nazione e Governo.

a) La Società politica necessaria quanto la famigliare per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo.

b) Divisione naturale del genere umano in varie nazioni — Della nazione o patria.

c) Necessità d'un potere sovrano per governarla.

d) Del Cittadino — Del Diritto come facoltà legittima di operare — Delle Leggi.

Diritti dei Cittadini.

1.° *Diritti naturali e civili* spettanti a tutti i Cittadini.

a) L'uguaglianza di diritto, non di fatto.

b) La libertà, non la licenza — Libertà di coscienza e di culto — Inviolabilità del Domicilio — Diritto di raunanza.

c) Il possesso — Spropriazione forzata per ragione di utilità pubblica — *Servitù e limitazioni legali imposte al possesso.*

d) L'osservanza delle convenzioni.

e) Leggi e Codici che regolano e tutelano questi diritti.

2.° *Diritti politici* spettanti ai soli cittadini.

a) Diritto d'elettorato e d'eleggibilità per la nomina dei Deputati al Parlamento nazionale — Per nominare i

Consiglieri provinciali — Per la nomina del Sindaco e dei Consiglieri municipali.

b) Diritto di essere ammesso alle cariche dello Stato — Di aver luogo tra i giudici del fatto.

c) Pubblicità degli atti del Governo.

d) Libertà della stampa con censura repressiva.

e) Diritto di petizione.

Doveri dei Cittadini.

1.° Dovere di fedeltà verso i Principi della Stirpe Sabauda, magnanimi fondatori, leali difensori delle nostre libertà interiori, e valorosi conquistatori, della nazionale indipendenza.

2.° Dovere di rispettare la giustizia ossia i diritti di tutti.

3.° Dovere di esercitare secondo coscienza i diritti politici e le cariche affidate.

4.° Dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile Società.

a) Necessità d'una forza armata per la sicurezza interna ed esterna — Dovere di tutti i cittadini di concorrere alla sua formazione.

b) Obbligo di sottostare alla leva ed alla iscrizione marittima per la formazione delle milizie regolari — Mostruosità e pericoli di milizie mercenarie estere.

c) Obbligo d'iscriversi nella guardia nazionale — Origine di questa cittadinesca istituzione e sua destinazione speciale — Composizione e ufficio della medesima.

A) Necessità di mezzi pecuniari per le spese sociali (dello Stato - della Provincia - del Comune) — Dovere di pagare perciò un tributo pecuniario al Governo.

B) Deliberazione dei tributi nel Parlamento nazionale.

C) Proporzione dell'imposta.

D) Del credito pubblico — Del debito pubblico.



DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

> « *Legum servi sumus ut liberi esse*
> « *possimus.* »
>
> « A poter essere liberi bisogna farsi
> « servi delle leggi. »

Tema I.

Società politica necessaria quanto la famigliare per la conservazione e il perfezionamento dell'uomo.

La Società famigliare è costituita dall'unione e dal convitto dei genitori ai figli. **Società famigliare.**

L'uomo ne' suoi primi anni ha bisogno di essere nutrito e difeso contro le intemperie e le tante cause di distruzione che lo circondano e ne minacciano la esistenza; ha bisogno di chi ne guidi i primi passi, gl'insegni la parola, gli dìa le prime lezioni della esperienza, le prime notizie sulla esistenza della Divinità e sulle relazioni delle creature verso il loro Creatore.

Se un uomo tosto nato fosse abbandonato a sè stesso, egli morrebbe; ed ove pur potesse vivere e crescere, ei vivrebbe e crescerebbe idiota,

muto, selvaggio, quasi bruto. La madre lo nutre, padre e madre ne tutelano, ne assicurano la esistenza, lo istruiscono.

L'unione adunque e il convitto dei figli ai genitori, ossia la *Società famigliare*, è necessaria per la conservazione e il perfezionamento dell'uomo. —

Società Politica.

La *Società politica* è costituita dalla unione o associazione di un numero maggiore o minore di famiglie, che si reggono e governano secondo un patto o convenzione o legge comune. —

Come non può essere che un bambino, abbandonato a sè stesso, viva, cresca e coltivi il suo spirito; così singole famiglie viventi solitarie e senza legami e corrispondenza fra di loro, non potrebbero a lungo conservarsi e molto meno incivilire e prosperare. E valga il vero.

L'uomo porta seco da natura dei diritti e dei doveri, per esempio:

1.° Il diritto alla inviolabilità della esistenza, e il correlativo dovere di rispettare la esistenza altrui;

2.° Il diritto alla libertà individuale, e il correlativo dovere di rispettare la libertà altrui;

3.° Il diritto di godere e disporre a suo talento delle cose proprie, e il correlativo dovere di rispettare la proprietà altrui.

Or bene: se ciascuna famiglia vivesse solitaria, senza legami o corrispondenza colle altre, nes-

suna sarebbe sicura nè della esistenza nè della libertà, nè della proprietà; cose tutte che verrebbero di leggieri insidiate e violate dai più forti.

Di che nasce il bisogno, anzi la necessità alle singole famiglie di unirsi tra loro e formare associazioni più o men numerose per potere colle forze congiunte conseguire la sicurezza della vita, della libertà, dei beni.

Oltre a ciò, l'uomo è necessariamente perfettibile: egli porta seco da natura bisogno di acquistare sempre nuove cognizioni, di sviluppare sempre più le sue facoltà intellettuali, di educare e ingentilire i suoi affetti, di procurarsi vita sempre più agiata, maggiori, onesti, godimenti. E a cotali bisogni di loro natura non potrebbero certamente soddisfare gli uomini, se vivessero in famiglie solitarie, senza relazioni reciproche e scambievoli comunicazioni ed aiuti.

È dunque necessario che le famiglie si uniscano fra di loro in associazioni più o men numerose. Ma non può imaginarsi che cotali associazioni durino a lungo senza un patto o convenzione che stabilisca quali sieno i diritti e i doveri di ciascuno e provegga ad assicurare il libero esercizio dei primi, e la fedele osservanza dei secondi. Senza di ciò in quella riunione non potrebbe regnare l'ordine e senza di questo vi sarebbe anarchia, e di conseguenza distruzione dell'associazione.

Perchè adunque le riunioni di famiglie possano

conservarsi e perfezionarsi, è necessario che esse vengano rette e governate da un patto, o legge comune: il che, come si disse, costituisce appunto la *Società politica*. La quale perciò è dimostrato essere necessaria alla conservazione e al perfezionamento dell'uomo, quanto a tal uopo fu provata necessaria la *Società famigliare*.

Tema II.

Divisione naturale del Genere Umano in varie nazioni — La Nazione o Patria.

Riunite in maggiore o minore numero le famiglie, ciascuna riunione ferma sua stanza in luogo circoscritto da acque (mari o fiumi), da monti o da altro ostacolo naturale.

E ciascuna riunione, vivendo più o meno straniera alle altre, si forma, secondo i diversi climi e le diverse condizioni topografiche, usi occupazioni abitudini bisogni diversi, e però indoli genii opinioni credenze passioni maniere di esprimersi tradizioni interessi diversi.

Di tal modo formansi quelle particolari aggregazioni, altrettante, più o meno grandi, particolari famiglie dalla grande famiglia umana; aggregazioni particolari, gli individui di ciascuna delle quali, stringendosi sempre più tra loro cogli affetti, coi parentadi, nella comunanza dei

sentimenti, delle opinioni, dei bisogni, delle abitudini, degli interessi, della lingua, della religione, delle tradizioni, compongono quel tutto che appellasi Nazione.

Una Nazione può essere politicamente divisa in diverse aggregazioni, formare cioè diverse Società Politiche o Stati; ma essa ha pur sempre diritto, siccome ha naturalmente l'aspirazione, di riunirsi in una sola Società Politica, in uno Stato solo.

Etimologicamente la parola Nazione significa: luogo in cui si nacque, e la parola Patria: luogo in cui nacquero i padri. **Nazione o Patria.**

In senso sociale quelle due parole si possono definire: luogo in cui nascemmo e in cui nacquero i padri nostri.

E dalle cose di sopra dette, Nazione e Patria in significato politico si possono definire: quella parte della terra in cui ha stanza la Società Politica alla quale si appartiene.

Ma più precisamente la Nazione è formata da quella aggregazione di famiglie che hanno in comune la stirpe, la lingua, le tradizioni e (il più spesso) la religione; e la Patria è più particolarmente il luogo in cui quella aggregazione tiene la sua stanza. Di che può avvenire, siccome talvolta avvenne, che una aggregazione abbia abbandonato, o spontanea o scacciata, la sua stanza; che la Nazione cioè abbia abbandonata

la Patria, come accadde appunto alla nazione ebraica.

Tema III.

Necessità di un Potere Sovrano per governare la Nazione o Patria.

Nello svolgimento del primo tema fu dimostrato che l'unione di più famiglie non può lungamente conservarsi e molto meno incivilire e prosperare, ove non venga ordinata e retta da un patto, o legge, o statuto.

Or bene: il patto, o la legge, o lo statuto sarebbe per sè solo di nessuna efficacia, sarebbe *lettera morta*, ove non fosse chi avesse il potere di farlo osservare.

Egli è cosa evidente dalla più ovvia esperienza che grosse riunioni d'uomini non potrebbero vivere tranquille, pacifiche, ordinate nel rispetto reciproco e spontaneo dei diritti e coll'adempimento spontaneo dei doveri stabiliti dalla legge. Diverse maniere di pensare e di sentire, spesso opposizione di interessi particolari, indoli brutali, passioni malvagie, egoismo, abuso di forze superiori, soperchierie dai più accorti, dai più ingegnosi, sarebbero di continuo cause della violazione dei patti stabiliti, e porterebbero nella Società Politica incessanti perturbazioni, disordini, e finalmente l'anarchia.

Egli è da ciò che le famiglie costituite in Società Politica trovan necessario il delegare ad una o più persone l'autorità, dandone loro i mezzi, di far eseguire il patto, o la legge, o lo statuto.

E quell'autorità in tale maniera delegata costituisce appunto il Potere Sovrano, ossia la Sovranità sulla Società Politica.

E la delegazione di quell'Autorità conferisce naturalmente alla persona o alle persone, che ne vengono investite, ossia al Potere Sovrano, le facoltà e gli obblighi seguenti:

1.° Di far rispettare i diritti di ciascuno e di costringere ciascuno all'osservanza dei doveri, promuovendo così la pace, l'ordine, la tranquillità;

2.° Di amministrare la giustizia;

3.° Di provedere ai bisogni e agli interessi della Società, promuovendone così la prosperità e il civile progresso;

4.° Di propugnare e all'uopo difendere la indipendenza e ogni altro diritto della Società contro le Società straniere;

5° Di fare qualunque nuova legge, subordinatamente alla legge fondamentale o Statuto (inviolabile, intangibile), modificarne, abrogarne.

Dalle cose di sopra dette si argomenta di leggieri che il Potere Sovrano trae la sua prima origine da quelli che compongono la Società Politica, ossia dal popolo.

Ma dopo quella primitiva delegazione il Potere Sovrano si succede regolarmente secondo quanto è stabilito nella legge fondamentale o Statuto, o si rinnova per elezioni se lo Statuto abbia così stabilito. Nel primo caso dicesi potere ereditario, nel secondo dicesi potere elettivo. —

Nelle Monarchie Assolute il Potere Sovrano viene delegato ad una sola persona.

Nelle Monarchie Rappresentative o Costituzionali il Potere Sovrano viene delegato ad una persona che è Capo dello Stato (Imperatore, Re, Principe, Duca, o qualsiasi altro titolo) insieme ad un numero maggiore o minore di cittadini, in parte nominati dal Monarca, e in parte eletti dal popolo a suffragio più o meno esteso.

Nelle Repubbliche Democratiche o Democrazie il Potere Sovrano viene delegato ad una parte maggiore o minore di cittadini eletti mediatamente o immediatamente dal popolo.

Nelle Repubbliche Aristocratiche il Potere Sovrano viene delegato all'ordine dei Nobili o Patrizii.

Nelle Repubbliche Oligarchiche od Oligarchie il Potere Sovrano viene delegato a pochi cittadini appartenenti ad un ordine privilegiato.

Nelle Teocrazie il Potere Sovrano viene delegato all'ordine Sacerdotale.

Le Repubbliche Federative o Confederazioni sono costituite da parecchie Società Politiche

autonome, governantisi cioè con leggi proprie; e sono legate fra di loro da un patto o legge comune. In tale maniera di Stati il Potere Sovrano viene esercitato, entro certi limiti, nei singoli Stati confederati da parziali assemblee elettive; e per ciò che risguarda gl' interessi comuni, il Potere Sovrano viene delegato ad una Assemblea centrale elettiva composta dei Deputati da ciascuno degli Stati Confederati.

Tema IV.

DIRITTI DEI CITTADINI

Del Cittadino - Del Diritto - Delle Leggi.

Dicesi Cittadino chi fa parte della Società Politica; colui cioè che è suddito alle leggi di essa, che gode i diritti ed è obbligato all'osservanza dei doveri da quelle stesse leggi stabiliti. Del Cittadino.

Secondo le leggi particolari della Società Politica a cui apparteniamo, cioè del Regno d'Italia, sono cittadini:

1.° Il figlio di padre cittadino, quantunque nato in paese straniero;

2.° Il figlio nato e residente nel Regno da padre che abbia perduta la cittadinanza prima del nascimento di lui;

3.° Il figlio nato in paese straniero da padre che prima del nascimento di lui abbia perduta la cittadinanza, quando però il figlio stesso abbia dichiarato o all'uffiziale dello Stato Civile di sua residenza, se residente nel Regno; oppure agli agenti diplomatici o consolari dello Stato nostro, se residente in paese straniero, abbia dichiarato, si ripete, eleggere la qualità di cittadino italiano e venga a stabilire il suo domicilio nel Regno entro un anno dalla fatta dichiarazione. Senza di ciò egli è riputato straniero;

4.° Chi nacque in paese straniero da padre che abbia perduta la cittadinanza prima del nascimento di lui; quand'egli abbia accettato un pubblico ufficio nel Regno, od abbia servito o serva nell'esercito o nell'armata dello Stato, od abbia obbedito alle leggi sulla leva militare senza averne invocata l'esenzione per la sua qualità di straniero;

5.° Il figlio nato da madre cittadina e da padre ignoto;

6.° Il figlio nato da padre ignoto e da madre cittadina la quale abbia perduta la cittadinanza prima del nascimento di lui; purchè però egli faccia la dichiarazione di sua elezione nei modi stessi di cui all'articolo 3.° di sopra detto;

7.° Chiunque sia nato nel Regno da genitori ignoti;

8.° Chiunque nasca nel Regno da padre

straniero il quale vi sia domiciliato da dieci anni non interrotti. La semplice decennale residenza nel Regno del padre straniero per ragione di mercatura o di traffico non basterebbe ad attribuire al figlio quel diritto;

9.° Il figlio nato nel Regno da padre straniero, quantunque questi non vi abbia domicilio decennale, purchè faccia la stessa dichiarazione di cui ai suddetti articoli 3.° e 6.°;

10.° La donna straniera che si mariti ad un cittadino, la quale conserva la cittadinanza anche rimasta vedova;

11.° Qualunque straniero abbia ottenuta la naturalità per legge o per Decreto Reale, a condizione però che egli faccia registrare, entro sei mesi dalla data del Decreto, il Decreto stesso dall'uffiziale dello Stato Civile del luogo ove egli abbia posto o intenda porre il suo domicilio; e a condizione pure ch'egli innanzi a quel medesimo uffiziale presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le leggi del Regno;

12.° La moglie e i figli minori dello straniero naturalizzato, purchè abbiano stabilita la loro residenza nel Regno. —

Il cittadino naturalizzato ha diritti e doveri eguali a quelli dei cittadini per ragione di nascita.

Perdita della cittadinanza.

Pèrdono la cittadinanza:

1.° Chi vi rinunzi con dichiarazione innanzi all'uffiziale dello Stato Civile del proprio domicilio e trasferisca la propria residenza in paese straniero;

2.° Chi abbia ottenuta cittadinanza in paese straniero;

3.° Chi senza permissione del Governo italiano abbia accettato pubblico uffizio o preso servizio militare in paese straniero;

4.° La moglie e i figli minori di chi abbia perduta la cittadinanza, salvo se essi abbiano continuato a risiedere nel Regno;

— Tanto colui che ha perduta la cittadinanza nei casi indicati agli articoli 1.° 2.° e 3.° immediatamente precedenti, quanto i figli di lui che siano rimasti stranieri, non sono esenti dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene comminate dalla legge a chi porti le armi contro la patria..—

5.° La donna cittadina che si mariti ad uno straniero purchè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza straniera.

Ricuperamento della cittadinanza.

Riacquistano la cittadinanza:

1.° La moglie di colui che ha perduta la cittadinanza purchè essa risegga o rientri nel Regno e dichiari innanzi all' uffiziale dello Stato Civile di volervi stabilire e tenere il suo domicilio;

2.° I figli di colui che ha perduto la cittadi-

nanza, i quali nel tempo di quella perdita siensi trovati in istato di minorità; purchè facciano dichiarazione di eleggere la qualità di cittadini a norma di quanto è stabilito nell' articolo 3.° sotto la rubrica *Del Cittadino*;

3.° Colui, che avendo perduta la cittadinanza per rinunzia, o per avere ottenuta cittadinanza in paese straniero, o accettati pubblici uffizi o preso servigio militare in paese straniero, rientri nel Regno con permissione speciale del Governo, o rinunzi alla cittadinanza straniera, all' uffizio o al servigio militare accettati in paese straniero; o dichiari innanzi all' uffiziale dello Stato Civile volere stabilire ed entro un anno stabilisca realmente il suo domicilio nel Regno;

4.° La donna cittadina che, avendo pel suo matrimonio con uno straniero, acquistata cittadinanza straniera, rimasta vedova, risegga o rientri nel Regno e dichiari innanzi all' uffiziale dello Stato Civile di voler quivi stabilire il suo domicilio.

La parola *Diritto* significa: facoltà di fare. **Del Diritto.**

I Diritti si dividono primamente in Diritti *Naturali* e in Diritti *Sociali*.

Diritti Naturali quelli che emanano dalla legge naturale, quale sarebbe ad esempio il *Diritto di vivere*.

Diritti Sociali quelli che emanano dalle leggi sociali, e si suddividono in *Diritti Civili* e in *Diritti Politici*.

I Diritti Civili emanano dalle leggi civili, quale sarebbe ad esempio il *diritto di fare testamento;* i Diritti Politici emanano dalle leggi politiche, quale sarebbe ad esempio il *diritto di dare il proprio voto nelle elezioni dei Deputati.*

I Diritti Naturali spettano a tutti gli uomini: i Diritti Civili a tutti gli individui appartenenti alla Società Politica ossia a tutti i Cittadini; e i Diritti Politici ad una parte soltanto dei Cittadini.

Ora il Diritto attribuisce facoltà di fare; ma, relativamente alle leggi, quella facoltà è limitata da ciò che è prescritto dalle leggi stesse. Il perchè la definizione dei Diritti deve essere fatta nei modi seguenti:

Diritto naturale è facoltà di fare tutto ciò che non è contrario alla legge naturale.

Diritto sociale è facoltà di fare tutto ciò che non è contrario alla legge sociale.

Della Legge. *Legge* da legare è una regola o precetto che lega (in senso metaforico) le volontà; vale a dire che le obbliga, e può definirsi: *ordine del Potere Sovrano che obbliga tutti i Cittadini a fare o non fare qualche cosa.* —

Le leggi si dividono primamente in due ordini:

1° in leggi *naturali;*

2° in leggi *sociali* o *positive.*

Le leggi naturali consistono in quei dettami o suggerimenti cui la natura stessa inspira alla coscienza umana e che col mezzo della ragione

e del sentimento le fanno conoscere distintamente il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, l'onesto e il suo contrario.

Le leggi sociali o positive sono quelle regole che vengono poste (e che perciò si qualificano anche *positive*) dal Potere Sovrano per assicurare l'ordine, la tranquillità, il benessere della Società Politica.

Le leggi sociali si suddividono in

1° leggi imperative;

2° leggi proibitive;

3° leggi permissive o facoltative.

Diconsi leggi *imperative* quelle che comandano il fare qualche cosa: p. e. le leggi sul pagamento dei tributi, sulla leva militare ecc.

Leggi *proibitive* sono quelle che proibiscono il fare qualche cosa: p. e. le leggi sulla poligamìa, sul matrimonio fra i congiunti in certi gradi di parentela ecc.

Leggi *permissive* o *facoltative* sono quelle che lasciano libertà di fare o non fare qualche cosa: p. e. le leggi sulla libertà della stampa, sul diritto di associazione ecc.

Le leggi sociali obbligano tutti coloro che appartengono alla Società Politica, ossia tutti i Cittadini; ma nel nostro Regno esse non obbligano se non quando

1° emanino dal Potere Sovrano;

2° sieno state sanzionate;

3° sieno state promulgate;
4° sieno state pubblicate.

Il Potere Sovrano in Italia risiede nel Parlamento e nel Re.

La sanzione (che significa *confermazione*) consiste nell'atto con cui il Capo dello Stato sottopone all'originale della legge la sua firma e il suggello delle sue armi.

La promulgazione della legge consiste in una formola scritta appiè della legge stessa; formola nella quale il Re comanda ai Cittadini di eseguire e a chi spetta, di fare eseguire la legge.

La pubblicazione della legge in Italia si fa collo stampare la legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, e coll'unirla agli Atti del Governo.

Tema V.

Diritti naturali e civili spettanti a tutti i Cittadini — Eguaglianza di diritto e non di fatto.

Diritti naturali.

I *Diritti naturali* emanano dalla natura e per ciò stesso essi spettano a ciascun individuo della specie umana.

Quei diritti l'uomo porta seco dalla nascita e li porta ovunque si trovi, anche in terra straniera. Di che ogni Società Politica que' diritti deve rispettare anche negli stranieri.

Principali fra i naturali diritti sono, come fu detto nello svolgimento del primo tema

1.° Il diritto di vivere;

2.° Il diritto alla libertà personale;

3.° Il diritto di proprietà.

I Diritti Civili, perchè emanano dalle leggi civili, spettano ai soli Cittadini.

Diritti civili spettanti a tutti i Cittadini.

— Non accade parlare qui dei trattati internazionali che estendono l'esercizio di alcuni di quei diritti anche a stranieri. —

Fra i Diritti Civili sono:

1.° Il Diritto di successione;

2.° Il Diritto di stare in giudizio;

3.° Il Diritto di ricevere per donazione.

I Diritti Naturali sono sempr' essi presso qualunque Società Politica: i Diritti Civili variano secondo le diverse Società.

Tanto i Diritti Civili quanto i Naturali possono perdersi da chi si renda colpevole della violazione di certe leggi Civili o Naturali. Per esempio: — Chi uccide un uomo, viola le leggi naturali e civili. — Egli perde con ciò i diritti naturali di libertà e, in certi casi, della vita e nel tempo stesso perde i diritti civili. —

Fra i Diritti Civili spettanti a tutti i Cittadini, nella nostra Società Politica, sono anche i seguenti:

1.° Il Diritto di eguaglianza in faccia alla legge;

2.° Il Diritto alla libertà individuale;

3.° Il Diritto alla libertà di coscienza e di culto;

4.° Il Diritto alla inviolabilità del domicilio;

5.° Il Diritto di radunanza;

6.° Il Diritto di proprietà;

7.° Il Diritto relativo alla osservanza delle convenzioni.

Diritto di egnaglianza. — Eguaglianza di diritto.

Eguaglianza di diritto vuol dire: *eguaglianza stabilita dalla legge.* — Dappoichè la legge, in modo assoluto, dicesi anche *Il Diritto.*

La nostra legge, ossia il Diritto Italico, stabilisce che tutti i Cittadini sono eguali, hanno cioè eguali i diritti, eguali i doveri. Il che argomenta che le disposizioni della legge riguardano tutti indifferentemente i Cittadini, qualunque sia la loro condizione, qualunque sia l'ordine a cui appartengano; il che a sua volta argomenta che la legge comanda, proibisce e concede a tutti indistintamente i Cittadini le cose stesse e ripudia ogni privilegio e monopolio. E così il ricco, il patrizio , il potente ha in faccia alla legge i diritti e i doveri eguali a quelli, che ha il più umile, il più povero plebeo: e quando o gli uni o gli altri violano la legge, e gli uni e gli altri vengono sottoposti ad eguali procedimenti e a pene eguali; e i più poveri, i più umili cittadini possono trarre in giudizio il cittadino più potente per ricchezze, più illustre per legnaggio, più autorevole per

condizione sociale, e costringerlo coi mezzi giuridici a rendere loro ragione di quanto fosse loro dovuto.

Molte furono in passato le istituzioni e le leggi contrarie all' eguaglianza di diritto.

Eccone alcune:

1.° La istituzione dei servi attaccati alla gleba, i quali venivano considerati come cose inerenti alle terre da loro coltivate, e come tali venduti, permutati, locati insieme alle terre stesse;

2.° Le *banalità* per le quali, individui o famiglie, comunità religiose o laicali avevano il monopolio di alcune industrie, come sarebbero: cuocere pane, macinare grani e simili;

3.° L' esenzione dei patrizii e dei chierici dal servigio militare;

4.° L'esenzione dai tributi dei beni appartenenti alla Corona e al clero;

5.° Il fòro o tribunale ecclesiastico.

Eguaglianza di Fatto.

Quando tutti gli individui componenti la Società Politica, fossero costituiti in eguale condizione di ricchezza, di potenza, di attribuzioni; quando le terre fossero spartite in quote eguali a ciascuno dei cittadini; e l' uomo ingegnoso, operoso, virtuoso col suo ingegno, colla sua operosità, colla sua virtù si trovasse nella stessa condizione sociale dell' incapace, dell' ozioso, del tristo; e nessuno avesse diritto di comandare,

nessuno il dovere di ubbidire, allora, in quella Società, sarebbe l'Eguaglianza di Fatto.

Ma una tale condizione di cose è evidentemente impossibile. E basti il considerare che, quando venissero ripartite in quote eguali ai singoli cittadini le terre, cotale eguaglianza verrebbe di corto scompaginata, tolta di mezzo dalle morti e dalle nascite le quali due cose sogliono avvenire in numero diseguale.

Impossibile la Eguaglianza di Fatto se si considerino le esigenze dell'agricoltura, la necessità delle arti e dei mestieri.

Impossibile la Eguaglianza di Fatto mentre natura ha posto in ogni sua opera un ordine mirabile in una ancora più mirabile varietà, che risplende più di tutto negli individui della specie umana così varii e diseguali nella loro costituzione corporea, intellettuale, morale.

Perchè poi non si può imaginare possibile la conservazione della Società senza l'ordine, nè può imaginarsi possibile l'ordine senza leggi, nè queste efficaci senza magistrati che le applichino e faccianle eseguire, si vede chiaramente essere necessaria una gerarchia sociale, una subordinazione cioè di gradi che rompe necessariamente l'Eguaglianza di Fatto.

Coloro adunque che, confondendo le idee di eguaglianza, non distinguono l'Eguaglianza di Diritto dall'Eguaglianza di Fatto e non ne veg-

gono i confini chiaramente dalla ragione e dalla esperienza segnati, e perciò pretendono possibile la Eguaglianza di Fatto e cercano attuarla, sono sognatori miserabili ed imprudenti i quali, turbando la quiete e l'ordine, espongono le Società all'anarchia e quindi alla rovina.

Tema VI.

Libertà non Licenza.

L'uomo ha diritto di vivere libero. Questo diritto è naturale soltanto quando non è scritto nella legge, come nelle Monarchie assolute e nelle Autocrazie, nelle quali il cittadino è sommesso alla volontà e all'arbitrio di un solo che soprastà alla legge. Libertà.

Quale diritto naturale la Libertà si definisce; *facoltà di fare tutto ciò che si vuole, purchè ciò che si fa, non sia contrario alla legge naturale.*

Il diritto di Libertà diventa sociale quando è scritto nella legge sociale e dipende da essa; e per tale caso esso si definisce: *facoltà di fare ciò che si vuole, purchè ciò che si fa, non sia contrario alla legge sociale.*

E tale stato di libertà è il bene sommo a cui, dopo la indipendenza, una Società Politica possa ragionevolmente aspirare.

Ma la libertà non può lasciarsi senza freno legale; poichè molta parte de' cittadini ne abuserebbe e la Società cadrebbe di leggieri nell'anarchia e presto si dissolverebbe. Egli è perciò che son necessarie leggi regolatrici della libertà.

Licenza. Licenza negli ordini politici si può definire: *la violazione delle leggi sociali.*

Quando un cittadino abusa la libertà, ne faccia cioè uso per violare le leggi e i diritti altrui, egli scambia il concetto di libertà con quello di licenza: di che la Licenza può definirsi anche *l'abuso della Libertà.*

E la Licenza è mortale nemica della Libertà, e le storie antiche e moderne di tutti i popoli ci provano che l'abuso delle politiche libertà ossia la Licenza, ha sempre debellato la Libertà e preparata la via all'assolutismo e alla tirannide. Quindi la necessità di leggi regolatrici l'esercizio della Libertà.

Cieco quel popolo che non sa acconciamente apprezzare il supremo beneficio delle politiche libertà! Abusandone o non custodendole religiosamente, le cimenta e le perde. Dopo di averle perdute, ne conosce il pregio, le sospira, e quanti sforzi, quanti sacrifizi, quanti martirii per ricuperarle!

TEMA VII.

Libertà di Coscienza e di Culto.

La *Libertà di Coscienza*, come diritto politico, consiste nella facoltà che ha ogni cittadino, di professare quelle opinioni religiose ch' ei crede più conformi alle verità, senza che il Governo o Autorità umana possa sindacarci, e molto meno fare violenza alle nostre opinioni. **Libertà di Coscienza.**

Lo Statuto del Regno assicura ai cittadini la Libertà di Coscienza.

La *Libertà di Culto* consiste nella facoltà di esercitare quei riti con cui, secondo le proprie credenze religiose, si presta adorazione alla Divinità. **Libertà di Culto.**

La Coscienza è cosa tutta interna, attenente agli ordini spirituali, la quale perciò non può essere scrutata nè cadere sotto la vigilanza delle leggi sociali.

Il Culto è cosa esteriore, che si esercita e si manifesta con atti che potrebbero essere contrari alle leggi, turbare l' ordine pubblico, portare gravi e pericolose commozioni nelle moltitudini.

Egli è perciò che le nostre leggi lasciano alla Coscienza una libertà illimitata; ma si riservano intervenire contro il libero esercizio del Culto,

contro cioè la libertà di esso, quando tale intervento possa essere richiesto dalle esigenze dell' ordine e della pubblica sicurezza.

Tema VIII.

Inviolabilità del domicilio e Libertà di radunanza.

Inviolabilità del domicilio.

« Il domicilio è inviolabile. » Con tali parole lo Statuto del Regno attribuisce ai Cittadini il diritto alla inviolabilità del domicilio, quale una delle conseguenze del diritto di libertà personale.

Quindi il Cittadino vive sicuro che nissuno, nè persona privata, nè magistrato o persona autorevole qualsiasi potrà entrare contro volontà di lui nel sacrario domestico a turbarne la quiete, e interromperne le cure tranquille.

Ma lo Statuto aggiunge: « nessuna visita do- » miciliare può aver luogo se non in forza della » legge e nelle forme che essa prescrive. »

Quindi è che anche al libero esercizio di questo diritto la legge pone una restrizione.

Il domicilio del Cittadino sarà inviolabile fino a tanto che egli di cotale diritto non abusi.

E per verità se il Cittadino ha diritto alla propria libertà, anche lo Stato che rappresenta lo Società Politica, ha diritto e dovere di tutelarne la sicurezza, e gl' interessi.

Un cittadino dà ricetto ad un malfattore, accoglie e nasconde oggetti di furtiva provenienza, tiene conciliaboli in sua casa per cospirare contro la sicurezza dello Stato, vi ha commesso qualche delitto. In questi e in simili casi quel cittadino abuserebbe del suo diritto; e per tali e simili casi la legge autorizza gli uffiziali del Governo a violare il domicilio, circondando però delle convenienti cautele la facoltà attribuita a quegli uffiziali, i quali devono essere muniti di speciale mandato dai Magistrati Giudiziarii.

« È riconosciuto il diritto di radunarsi pacificamente senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica ». **Libertà di radunanza.**

Altro diritto è questo conseguente, al diritto della libertà personale.

E anche a tale diritto sono dalla legge poste restrizioni per impedirne l' abuso.

Finchè i cittadini si riuniscono a qualunque scopo ma pacifici, disarmati, innocui, possono liberissimamente fare uso di quel diritto; e quando per lo contrario in quelle riunioni si tenessero propositi delittuosi, si facessero cospirazioni contro lo Stato o contro l' ordine pubblico, allora interverrebbe la legge, e le riunioni verrebbero sciolte.

Ciò per le riunioni in luoghi privati; chè per quelle le quali si tenessero in luoghi pubblici la

legge aggiunge: « Questa disposizione non è » applicabile alle adunanze ne' luoghi pubblici » od aperti al pubblico, i quali rimangono in» tieramente soggetti alle leggi di polizia ».

Il che argomenta che gli uffiziali incaricati specialmente della polizia, possono sempre impedire o sciogliere le riunioni in luoghi pubblici.

E a buon diritto, chi consideri quanto facilmente gli assembramenti in luoghi pubblici possano sturbare la pubblica tranquillità e riuscire a disordini gravissimi.

La legge adunque attribuisce ai cittadini i diritti alla Inviolabilità del domicilio e alla Libertà di radunanza a condizione che non se ne abusi; pel quale caso essa riservasi la facoltà di impedirne l' esercizio.

Tema IX.

Del Possesso.

Si può possedere una cosa in due modi: o come padrone assoluto, e allora il *Possesso* dicesi *Proprietà;* o per averne acquistato dal proprietario o in qualche altro modo o titolo, l'uso o il godimento, e allora non si ha che il semplice *Possesso* ossia la *detenzione;* come sarebbe del fittaiuolo di un podere, dell'inquilino di una casa, dell' usufruttario di beni qualunque.

Di che si argomenta che si può essere proprietario di una cosa e non averne il possesso, ossia la detenzione; e si può averne il possesso o la detenzione senza averne la proprietà. Ciò accade appunto nelle locazioni, in cui il proprietario cede il godimento della cosa, che rimane in sua proprietà, al fittaiuolo che ne acquista il possesso senz'averne la proprietà.

Chi possiede legalmente una cosa a titolo di proprietà, ha il diritto di godere e disporre della cosa stessa nella maniera più assoluta, purchè non ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Il diritto di proprietà è base di ogni civile Società; esso è, come abbiamo già detto, uno dei diritti naturali, e nelle Società politiche viene sancito e consacrato dalla legge e diventa così anche diritto sociale. Senza di esso la Società cadrebbe nello stato della più disordinata barbarie. Imperocchè quando non fosse assicurato e mallevato dalla legge quel diritto, non sarebbe più possibile industria di sorta alcuna. Nissuno vorrebbe p. e. coltivare una terra o fare lavoro qualsiasi quando non fosse assicurato di poterne godere i frutti o il compenso.

La legge adunque sancisce e consacra quel diritto e lo fa rispettare come necessaria malleveria della conservazione, del progresso e della prosperità della Società.

Espropriazione forzata in causa di pubblica utilità.

Cionònostante ci hanno casi in cui la legge stessa autorizza e legittima ora la violazione, ora la limitazione, or la modificazione del diritto di Proprietà.

Ciò accade allorquando lo esigano l'utilità e l'interesse pubblici.

Costruzioni di strade, di ponti, di canali, di acquedotti, altre opere o agevolanti, come quelle, le vie ai traffichi e quindi giovevoli alle industrie, o accrescenti la produzione delle terre; altre opere anche solo giovevoli al maggior comodo, al pubblico decoro, alla salubrità de' luoghi; tutto ciò esige bene spesso che un cittadino ceda in tutto o in parte la cosa propria, o che di questa venga limitato o modificato il libero uso.

Un cittadino p. e. possiede una terra la quale dovrebbe dare passaggio ad un canale o servire di continuazione ad una strada; opere amendue riconosciute di utilità pubblica.

Il proprietario o non vuol cedere o pretende un prezzo esorbitante. In simili casi la legge costringe il proprietario a cedere la sua proprietà e però autorizza essa stessa la violazione di quel diritto che fu da lei sancito e consacrato.

Tale maniera di spogliazione violenta fatta per ministero della legge dicesi: « espropriazione « forzata in causa di pubblica utilità ». E colui contro il quale procedesi a quell'atto, dicesi: *espropriato*.

Ma perchè si possa procedere all' espropriazione forzata, è necessario un Decreto Reale che riconosca e dichiari l' opera da eseguire essere di *pubblica utilità.*

E l'*espropriato* viene convenientemente indennizzato del valore della cosa espropriata.

Chi ben consideri, l' espropriazione forzata è consigliata dalla più evidente giustizia nell'ordine sociale.

Il Cittadino ha necessarie relazioni colla Società di cui fa parte; egli ha bisogno incessante di essa; senz' essa non sarebbe sicuro nè della persona, nè dei beni; dalla Società ei riceve protezione, aiuti, comodi, benefizi. Egli ha dunque l'obbligo di sacrificare in tutto o in parte qualche suo diritto qualunque volta tale sacrifizio possa tornare utile o essere necessario alla Società stessa, e tanto più quando quel sacrifizio cospirando alla prosperità e alla sicurezza di lei, le agevoli il còmpito di soddisfare agli obblighi da lei assunti verso coloro che la compongono.

Egli è per simili considerazioni risguardanti il pubblico bene e la conservazione della Società, che la legge in nome della giustizia sociale, priva in dati casi il Cittadino della sua proprietà, come in altri casi lo priva del diritto di libertà personale p. e. colle leggi sulla leva e nelle leggi penali.

Limitazioni legali del Diritto di Proprietà.

Per considerazioni poi di pubblica utilità la legge talvolta *limita* il Diritto di Proprietà, impedisce cioè che si faccia della cosa nostra l'uso che tornare potesse più conveniente al nostro interesse particolare o che più ci piacesse; limita perciò quel Diritto di Proprietà secondo il quale un padrone dovrebbe poter fare, disporre, usare della cosa propria colla più incircoscritta libertà.

Esempi di limitazioni legali del Diritto di Proprietà abbiamo in quelle leggi che vietano o sottopongono a certe condizioni o restrizioni il disboscamento, e in quelle che talora vietano o sottopongono a certe restrizioni la coltivazione del riso.

Modificazioni del Diritto di Proprietà. — Servitù legali.

Per considerazioni poi di pubblica od anche di privata utilità la legge talvolta modifica il Diritto di Proprietà.

Esempi:

1.° Quando lungo i fiumi o canali navigabili non siavi strada pubblica, i padroni delle terre costeggianti sono obbligati di lasciare a pubblico uso tanta parte del loro fondo quanta servire possa di *marciapiede*.

2.° Il proprietario di un fondo, su cui trovasi una sorgente di acque, non può deviarne il corso quando la sorgente medesima somministri agli abitanti di un Comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria.

3.° Il padrone di una terra su cui trovasi

una sorgente, ad attingere alla quale abbiano diritto i proprietari di altre terre, è obbligato a lasciar questi passare sulla sua terra affinchè essi possano far uso del diritto proprio.

4.° Il proprietario di una casa non può costruirne i tetti in guisa che le acque piovane cadano sul fondo del vicino.

Le suddette proibizioni, i suddetti obblighi, come altri molti, sono posti dalla legge e perciò diconsi *Servitù legali.* Le quali perciò si possono definire: « diritti stabiliti dalla legge a favore « del pubblico o di privati e a carico di alcuni « proprietari ».

— Nella Espropriazione Forzata adunque il diritto di proprietà cessa di esistere.

— Nelle Limitazioni Legali esso non cessa di esistere; ma ne viene soltanto circoscritto l'uso.

— Nelle Servitù Legali quel diritto non viene nè tolto nè limitato; ma viene soltanto modificato nel suo esercizio.

Tema X.

Osservanza delle Convenzioni.

Le *Convenzioni* sono: « accordi fra due o più « persone, pei quali esse obbligansi scambievol« mente di fare o non fare qualche cosa ».

Cotali Accordi o Convenzioni, quando vengano fatti con certe forme e requisiti voluti dalle leggi, prendono il nome di Contratti.

I bisogni vicendevoli, l'indole stessa, il genio dell'uomo lo portano di continuo a fare delle Convenzioni.

La Morale che obbliga a mantenere la data fede e le fatte promesse, l'interesse stesso della Società esigono che quelle Convenzioni sieno eseguite.

L'ingordigia, l'avarizia, altre cattive passioni inclinano gran parte degli uomini a venir meno alla data fede, alle promesse fatte. Ma la legge interviene per far rispettare la morale e per promuovere nel tempo stesso la prosperità pubblica, la quale grandemente si giova, e si alimenta e fecondasi dalle particolari contrattazioni.

Egli è da ciò che le leggi obbligano colui che ha data fede di fare o non fare qualche cosa, a mantenere la sua promessa; e a colui, in favore del quale è stata fatta la promessa, dànno facoltà e modo di chiedere ed ottenere l'adempimento delle avute promesse.

Tema XI.

Leggi e Codici che tutelano i diritti dei Cittadini.

I Diritti dei Cittadini vengono stabiliti e regolati da leggi raccolte in Codici, e da leggi singolari.

La prima legge per noi è lo Statuto del Regno spontaneamente presentato a' suoi popoli da Re Carlo Alberto, di venerata memoria.

Lo Statuto attuale, fondamento e regola della costituzione politica di tutta Italia, stabilisce quali nell'ordine politico sieno i Diritti e i Doveri del Capo dello Stato e di tutti i Cittadini.

I Diritti Civili poi vengono stabiliti e regolati nei diversi Codici, e così:

1.° Nel Codice Civile il quale contiene le leggi regolatrici dello stato di famiglia e tutela; le leggi che riguardano i diritti di possesso e di proprietà; quelle che regolano ed assicurano l'osservanza delle convenzioni, i modi e l'ordine delle successioni;

2.° Nel Codice di Procedura Civile, nel quale si contengono le leggi determinatrici dei modi in cui amministrare si deve la giustizia nelle quistioni del *mio* e del *tuo*; e le leggi che stabiliscono i modi in cui si deve procedere per

far valere i diritti e costringere alla esecuzione delle obbligazioni;

3.° Nel Codice Penale, in cui si contengono le leggi che determinano quali sieno le azioni punibili, e che stabilisce le pene correlative;

4.° Nel Codice di Procedura Criminale in cui si contengono le leggi che stabiliscono i modi nei quali si deve procedere nell'amministrare la giustizia punitiva;

5.° Nel Codice di *Commercio*, il quale contiene le leggi che stabiliscono e regolano i diritti e i doveri dei mercatanti e i modi particolari di procedere per far rispettare i primi e osservare i secondi.

Oltre le leggi contenute in quei Codici, sonvi anche leggi singolari come quella sulla Pubblica Sicurezza ed altre.

Tema XII.

Diritti politici spettanti ai soli Cittadini.

I Diritti Politici sono concessi dalla nostra Società Politica a coloro soltanto che di essa facciano parte e per ciò solo che ne fanno parte; ma, come si disse nello svolgimento del Tema IV, que' Diritti spettano ad una parte soltanto dei Cittadini.

I Diritti Politici dànno facoltà a coloro ai

quali sono concessi, di concorrere più o meno direttamente al Governo e alla legislazione dello Stato. Egli è quindi ragione che diritti cotanto importanti vengano concessi soltanto a Cittadini, i quali soli hanno interesse che lo Stato sia bene condotto e prosperi. Ed è poi giustizia che cotali diritti spettino a coloro soltanto i quali sopportano i pesi dello Stato.

A poter esercitare i Diritti Politici importa, oltre l'essere cittadino, aver raggiunta una determinata età, essere maschi e trovarsi in certe altre condizioni, di cui si dirà in appresso.

I Diritti Politici nello Stato nostro sono i seguenti:

1.° Il Diritto di Elettorato per la scelta dei Deputati al Parlamento Nazionale;

2.° Il Diritto di Eleggibilità per la Deputazione;

3.° Il Diritto di Elettorato per la scelta dei Consiglieri Provinciali e Municipali;

4.° Il Diritto di Eleggibilità pei Consigli Provinciali e Municipali;

5.° Il Diritto di essere ammesso alle cariche dello Stato;

6.° Il Diritto di far parte dei Giurati o Giudici del Fatto;

7.° Il Diritto di Petizione.

Tema XIII.

Diritti di Elettorato e di Eleggibilità per la Deputazione.

Il Diritto di Elettorato per la Deputazione consiste nella facoltà di dare il proprio voto per la scelta di un Deputato al Parlamento Nazionale. Tale Diritto attribuisce adunque la capacità giuridica di concorrere alla elezione dei Deputati.

Chi ha tale Diritto, dicesi Elettore Politico. A poter essere Elettore Politico importa

1.° Essere, come si disse, cittadino;

2.° Avere compiuti gli anni 25;

3.° Saper leggere e scrivere;

4.° Pagare un annuo tributo non minore di lire 40; oppure essere uffiziale civile o militare di regia nomina, o professore o maestro, pubblico insegnante, o notaio, o laureato in qualche scienza o in letteratura, o trovarsi in altre particolari condizioni poste nelle leggi relative.

Facciamo un breve esame sulla ragionevolezza di quelle esigenze della legge.

Bisogna essere cittadini. — Gli elettori politici che scelgono i Deputati, concorrono, come si è già osservato, indirettamente al Governo e

alla legislazione dello Stato. Il solo cittadino ha interesse che lo Stato sia governato da buone leggi. A lui solo interessa che i Deputati abbiano le qualità che si richiedono nei legislatori. Gli stranieri non hanno quell'interesse e potrebbero per avventura avere interesse opposto.

Bisogna avere compiuti gli anni 25, e saper leggere e scrivere.

L'importanza dell'Ufficio di Elettore Politico, per le cose già dette, è di così evidente gravità che la legge non poteva affidarlo a chi per pochezza di età e per difetto di esperienza o di ogni istruzione non offra le necessarie malleverie di senno e di capacità.

Bisogna pagare un censo. — L'uomo che vive nell'indigenza, fra i più urgenti bisogni, privo, generalmente, di istruzione e quindi facilmente schiavo degli errori e insciente di ogni nozione di diritti e di doveri, nella sua triste condizione non può avere la conveniente indipendenza di giudizio e di opinioni, è facile alla corruzione o subornazione, piega di leggeri alle sollecitazioni del ricco e dell'ambizioso. La legge adunque ha santa ragione di non affidare a cotali persone un mandato di sì grave momento; e per considerazioni affatto opposte essa concede quel diritto a chi o pagando un censo, o per la condizione sociale in cui si trova, quantunque non paghi censo, dia argomento a po-

terlo giudicare dotato di sufficiente capacità morale e intellettuale.

Tema XIV.

Nomina dei Deputati.

Secondo la legge e i regolamenti ora in vigore, lo Stato si divide in 504 parti comprendenti, ciascuna, una popolazione di circa 50000 abitanti.

Fra i 50000 abitanti tutti quei Cittadini che hanno il diritto di elettorato politico, formano un particolare Collegio Elettorale.

L' esistenza di tale diritto viene riconosciuta dalle Giunte Municipali di quei Comuni che sono compresi correlativamente in ciascuna delle suddette 504 divisioni.

Le stesse Giunte Municipali compilano altrettante note contenenti la indicazione di tutti quelli fra gli abitanti del Comune ai quali appartiene il diritto elettorale politico. Quelle note chiamansi Liste Elettorali. Le quali vengono pubblicate affinchè, pei casi di errori od omissioni, possano a richiesta di chi vi abbia diritto, essere rettificate o compiute.

Modo in cui si procede alle elezioni politiche.

Poichè per diritto (vale a dire dopo cinque anni dalle ultime Elezioni Generali) o per volontà del Capo dello Stato, trovasi sciolta la

Camera dei Deputati, un Reale Decreto ordina nuove Elezioni Generali e stabilisce il giorno in cui esse dovranno avere luogo.

Un avviso dell'Autorità Municipale del Comune in cui dovranno adunarsi gli Elettori di un Collegio, li invita all'uopo determinando luogo, giorno ed ora in cui si terrà l'adunanza.

Dopo diversi procedimenti indicati dalla Legge Elettorale e dai regolamenti, il Deputato viene eletto a primo scrutinio se abbia avuta la maggioranza assoluta dei voti.

Ci ha maggioranza assoluta quando un Candidato ottenga un numero di voti, e maggiore del terzo degli Elettori inscritti sulla Lista Elettorale, e maggiore della metà del numero dei votanti.

Ove nella prima adunanza nissun Candidato abbia conseguita la maggioranza assoluta, gli Elettori si riuniscono in altro giorno prestabilito nello stesso Decreto Reale di convocazione e si procede ad una seconda votazione che dicesi *Ballottaggio.*

In questo secondo comizio si mandano a partito soltanto i due Candidati che nel primo ebbero avuto il maggiore numero dei voti sopra ogni altro, e non si può utilmente votare che in favore di uno dei due: riesce eletto colui fra i due che ottenga la maggioranza relativa. **Ballottaggio.**

Maggioranza relativa ci ha quando si conse-

guisca il numero maggiore dei voti, senza riguardo al numero degli Elettori inscritti nè a quello dei votanti.

Le Elezioni vengono poi prese in esame dalla Camera riunita alla quale spetta sentenziare sulla loro validità.

Ove la elezione sia stata giudicata valida, l'Eletto giura in pubblica adunanza nelle mani del Presidente della Camera « di essere fedele « al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le « leggi dello Stato, e di esercitare le sue « funzioni col solo scopo del bene inseparabile « del Re e della Patria ».

Dopo di ciò l'Eletto è Deputato.

Tema XV.

Parlamento Nazionale.

Il Parlamento Nazionale si compone di due assemblee, dette Camere. Una di esse dicesi più particolarmente Camera dei Deputati, l'altra Senato. La prima dicesi pure Camera Elettiva perchè composta di individui che ricevono il loro mandato da elezioni popolari; l'altra dicesi pure Camera Vitalizia perchè i membri che la compongono, durano in uffizio finchè vivono.

I Senatori sono nominati in numero non limitato dal Re e devono avere compiuti i 40 anni

e vengono scelti nelle *categorie* indicate dall'articolo 33 dello Statuto del Regno.

Le due Camere esercitano il potere legislativo insieme al Re.

La Camera dei Deputati si rinnova ad ogni quinquennio: passati i cinque anni, essa è sciolta di pien diritto, i Deputati cessano di essere tali e si fa luogo a nuove elezioni generali.

Al Re però è data facoltà di sciogliere in ogni tempo la Camera stessa qualunque volta lo creda conveniente; ma in tal caso Esso ha il dovere di convocarne un'altra entro il termine di quattro mesi.

Tema XVI.

Del sistema Parlamentare.

Il Parlamento Nazionale è composto, come si disse, di due assemblee; una elettiva, l'altra vitalizia.

Cotale ordinamento fu dettato da grande saviezza; imperocchè l'esperienza ha dimostrato ripetutamente che negli Stati retti a libertà i Parlamenti composti di una sola assemblea elettiva, degenerano quasi sempre in istrumenti dei partiti o delle fazioni, in iscuole di improntitudini, di escandescenze, di scandali, di immoralità politiche; servono di incitamento alle rivolte, ai disordini, e quindi riescono all'anarchia.

Una seconda Assemblea, il Senato, i cui membri vengono scelti fra le persone più ragguardevoli per virtù, per dottrina, per esperienza, per senno, per alti servigi prestati alla Patria e al Re, il Senato serve mirabilmente colla sua saviezza e moderazione, coll' autorità dei nomi, e collo spirito di *conservazione*, a temperare gli ardori dell' Assemblea Elettiva, e a indirizzarla acconciamente di sorta che mentre la Camera dei Deputati (elemento *innovatore*) tende ad attirare il Senato (elemento *conservatore*), questo frena quella; e, mentre la prima impedisce che l'altra si fermi o indietreggi sul cammino di un giudizioso progresso, il Senato impedisce che la Camera Elettiva fuorvii, ecceda, precipiti.

Di che una maniera di equilibrio benefico, pel quale la macchina dello Stato progredisce con moto uniforme, regolare, tranquillo e, per quanto è dato ad umana instituzione, assicurato contro i pericoli.

Il Parlamento, come altrove si disse, discute ed approva le leggi.

La proposizione delle leggi appartiene al Re (il quale esercita il suo diritto col mezzo dei Ministri) e a ciascuna delle due Camere; e le leggi possono essere proposte indifferentemente, senza preferenza, prima all'una che all'altra delle Camere stesse; ad eccezione delle leggi d' imposizione di tributi, di approvazione dei bilanci

e dei conti dello Stato, le quali devono essere proposte prima alla Camera dei Deputati.

Quando una legge viene proposta dal Ministero, essa dicesi *legge d'iniziativa ministeriale*; quand' è proposta da membri del Parlamento, dicesi *legge d' iniziativa parlamentare.*

Proposta una legge o da un Ministro o da uno o più membri del Parlamento ad una delle Camere, essa viene discussa e, se approvata, viene da uno dei Ministri presentata all' altra Camera: se anche questa l' approva, essa, la legge, viene sottoposta dal Ministro competente alla sanzione Reale, quindi promulgata e pubblicata nelle forme già indicate.

Ove la Camera alla quale è stato sottoposto in secondo luogo il disegno d' una legge, vi introduca qualche modificazione o mutazione qualunque, la legge così modificata viene ripresentata all' altra Camera, e se questa abbia approvate le modificazioni introdottevi, la legge stessa viene sottoposta alla sanzione, promulgazione o pubblicazione.

Tanto pel caso in cui la legge approvata da una delle Camere, venga rigettata dall' altra o non sanzionata dal Re; quanto pel caso in cui una delle Camere non approvi le modificazioni introdottevi dall' altra, essa, quella legge, non può più essere riproposta durante la stessa sessione del Parlamento.

I modi poi in cui le due Camere procedono alle discussioni delle leggi, sono determinati dal correlativo regolamento interno compilato da ciascuna delle due Camere, le quali hanno facoltà di modificarlo o mutarlo secondo loro piaccia.

Le deliberazioni delle Camere non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei membri che le compongono, vale a dire, più della metà di essi. Nel numero dei membri componenti le Camere non si tiene conto di quelli che hanno ottenuto un temporario congedo regolare.

Le Camere si uniscono sempre in udienza pubblica salvo il caso in cui dieci dei loro membri facciano istanza per iscritto affinchè sia deliberato in segreto.

Le deliberazioni delle Camere devono essere prese a maggioranza (relativa) di voti.

Nissuno che non sia o membro della Camera, o Ministro, o Commissario del Governo, può prendere parte alle discussioni, nè esservi ammesso a parlare; come anche è proibito alle Camere il ricevere deputazioni.

Il potere legislativo, ossia il potere di far leggi, appartiene, come si disse, al Parlamento e al Re; e il potere esecutivo, ossia il potere di farle eseguire, appartiene soltanto al Re, che lo esercita col mezzo de' Ministri scelti e nominati da Lui fra i cittadini che godono la sua fiducia e quella della maggioranza della Nazione.

La fiducia della maggioranza della Nazione si argomenta dall' approvazione degli atti dei Ministri per parte del Parlamento, che è il solo rappresentante legittimo della Nazione.

La persona del Re è sacra ed inviolabile. Se ciò non fosse, il Governo monarchico-rappresentativo mancherebbe di ogni condizione di stabilità.

Il Re salendo al trono giura in presenza delle due Camere unite in una sola pubblica assemblea, osservare lealmente lo Statuto. Ma Egli non è sindacabile nè mallevadore degli atti del Governo di cui sono chiamati a dar ragione i soli Ministri. I quali, quando avessero a violare la Costituzione dello Stato, potrebbero essere posti in istato di accusa.

Il diritto di porre i Ministri in istato di accusa spetta alla Camera Elettiva e il diritto di giudicarli spetta al Senato, il quale a tale uopo con Decreto Reale viene costituito in Alta Corte di Giustizia: il che avviene anche quando si tratti di giudicare dei crimini di alto tradimento o di attentati alla sicurezza dello Stato.

Il Potere Esecutivo si divide:

1.° In Ordine Amministrativo;

2.° In Ordine Giudiziario.

L' Ordine Amministrativo comprende:

Le Amministrazioni delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell' Agricoltura, Industria e

Commercio, dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri, e degli Affari Interni.

L'Ordine giudiziario comprende l'Amministrazione della Giustizia.

La Giustizia emana dal Re e viene amministrata in nome di Lui da giudici per Lui nominati.

I Giudici, ad eccezione dei Pretori, dopo tre anni di esercizio sono inamovibili, non possono cioè esser rimossi dal loro ufficio nè dal Governo, nè dal Re stesso. Per tal modo lo Statuto intende assicurare la indipendenza dei Magistrati Giudiziarii, proteggerne cioè la libertà dei giudizii contro ogni influenza del Potere.

Tema XVII.

Diritti di Elettorato e di Eleggibilità pei Consigli Municipali e Provinciali.

Un Governo centrale a cui fossero devolute l'amministrazione, la cura e la vigilanza dei più minuti interessi delle singole parti dello Stato, si troverebbe per avventura soprafatto dall'esorbitante peso e non potrebbe provedere colle necessarie speditezza e ponderazione a tutte le pubbliche esigenze.

Ad ovviare a cotale inconveniente la nostra costituzione politica ha diviso lo Stato in Pro-

vincie ed in Comuni; costituendoli altrettanti enti giuridici ai quali viene affidata l'amministrazione degli interessi più particolari correlativi alle singole Provincie e ai singoli Comuni.

E perciò ogni Provincia ha un Consiglio Provinciale, ogni Comune un Consiglio Municipale: Consigli i quali sono i rappresentanti e gli amministratori degli interessi, correlativamente, il primo della Provincia e il secondo del Comune.

Ogni Consiglio si compone di un numero di membri maggiore o minore secondo il maggiore o minore numero de' suoi abitanti.

I membri di quei Consigli sono eletti da cittadini i quali prendono il nome, correlativamente, di Elettori Provinciali e di Elettori Municipali e, in generale, di Elettori Amministrativi in confronto di quelli cui spetta la nomina dei Deputati, i quali si dicono Elettori Politici.

Tema XVIII.

Elettori Municipali.

Sono Elettori Municipali per diritto tutti gli abitanti maschi del Comune, che abbiano compiuti gli anni 21 e godano i diritti civili, paghino un determinato censo, e sappiano leggere e scrivere.

Oltre a quelli, sono Elettori Municipali anche

I membri delle Accademie approvate dal Re, e delle Camere di Commercio ed Arti;

Gli Ufficiali Civili e Militari di Regia nomina;

I Cittadini insigniti di ordini Equestri Civili o Militari, o di medaglie pel valore militare o per atti di benemerenza civile;

I promossi a gradi accademici, i professori, i maestri, pubblici insegnanti; i Procuratori presso ai Tribunali od alle Corti d'Appello; i notai, ingegneri, geometri, farmacisti, veterinari approvati, gli agenti di cambio, i sensali legalmente esercenti ed altri.

Per avere il diritto di Elettorato in un Comune è necessario avervi domicilio o legale residenza.

Quei Cittadini soltanto i quali posseggano beni stabili nel Comune o vi paghino per qualunque titolo il censo determinato dalla legge, possono esercitarvi il diritto elettorale quantunque non vi abbian nè domicilio nè residenza.

Il Diritto di Elettorato è personale, non può cioè esercitarsi se non che dalla persona che ne è investita; nessun Elettore può farsi rappresentare, nè può delegare ad altri l'esercizio del suo diritto. Solo il padre, e soltanto nelle elezioni municipali, può delegare quell' esercizio ad uno de' suoi figli il quale abbia i requisiti legali di età, e di stato civile, escluso il censo, per es-

sere Elettore. E quella delegazione deve essere fatta col mezzo di un atto autentico.

I Consigli Municipali eleggono fra i loro membri un numero maggiore o minore, secondo la quantità della popolazione del Comune, di persone alle quali viene affidata la parte esecutiva dell'Amministrazione Comunale.

Giunta Municipale

Gli Eletti compongono la Giunta Municipale, la quale ha a capo un Sindaco; gli altri membri chiamansi Assessori.

Alla Giunta Municipale appartiene la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed Essa è, rispetto al Consiglio stesso, ciò che il Ministero è in relazione al Parlamento.

Sindaco

Il Sindaco è nominato dal Re il quale lo sceglie dal numero dei Consiglieri: il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale, e nel tempo stesso Ufficiale del Governo.

Tema XIX.

Eleggibilità a Consiglieri Municipali.

Tutti gli Elettori sono eleggibili ad eccezione:

1.° Degli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione, e dei canonici;

2.° Degli stipendiati dal Comune;

3.° Degli analfabeti, salvo certi casi previsti dalla legge;

4.° Di alcuni determinati ufficiali del Governo;

5.° Dei condannati a pene criminali e ad alcune correzionali determinate dalla legge: oltre qualche altra eccezione.

Tema XX.

Elettori Provinciali.

I Consiglieri Provinciali vengono eletti nello stesso comizio in cui sono eletti i Municipali; e però il diritto di eleggere i Consiglieri Provinciali appartiene a quella stessa parte di cittadini a cui appartiene il diritto di eleggere i Municipali; e quei cittadini sono al tempo stesso Elettori Municipali e Elettori Provinciali.

Eleggibilità pei Consigli Provinciali.

Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali quei cittadini i quali

1.° Posseggano beni immobili nella Provincia;

2.° Vi abbiano domicilio;

3.° Abbiano compiuti i 25 anni.

Sono esclusi dalla Eleggibilità:

1.° Gli ecclesiastici, come pei Consigli Municipali;

2.° Alcuni ufficiali governativi;

3.° Gli analfabeti;

4.° I condannati per crimini o per certe qualità di delitti.

I Consiglieri Provinciali eleggono nel proprio seno il Presidente e una Deputazione Provinciale composta di un numero maggiore o minore di membri proporzionato al numero di cui si compone il Consiglio stesso. **Consiglio Provinciale**

La Deputazione Provinciale costituisce il potere esecutivo del Consiglio, come la Giunta Municipale costituisce quello del proprio Consiglio: il che vale quanto dire che la Deputazione Provinciale amministra le ragioni e gli interessi della Provincia in conformità delle deliberazioni del Consiglio.

La Deputazione Provinciale è presieduta dal Prefetto, Capo governativo della Provincia.

Tema XXI.

Diritto alle Cariche dello Stato.

Notevole conseguenza del Diritto di Eguaglianza dinanzi alla legge è questo che ogni cittadino, qualunque ne sia la condizione, può aggiungere le più alte Cariche civili e militari dello Stato.

Per lo passato certi alti uffici, certe dignità, certe onorificenze erano accessibili soltanto a certi ordini particolari e privilegiati di persone,

ed alcune Cariche erano poste a prezzo, specie di simonia politica.

Il privilegio della nascita e le ricchezze tenevano luogo del diritto e del merito.

Ora l'ingegno, gli studi, il valore, la virtù, il vero merito aprono la via anche pel povero e pel popolano a quegli alti uffici, a quelle dignità, a quelle onorificenze che sono interdette ai patrizii, agli opulenti a cui manchino i meriti personali dei primi.

Ma lo Statuto riserva alcune eccezioni che sono determinate da leggi particolari.

Dal diritto alle Cariche dello Stato sono escluse le donne, i minorenni, i condannati ed altri.

Tema XXII.

Giurati o Giudici del fatto.

Altro diritto politico spettante ad una parte dei Cittadini si è quello di essere iscritti nella lista dei Giurati, o Giudici del fatto.

Per avere cotale diritto importa:

1.° Essere cittadino italiano e godere i diritti civili e politici;

2.° Avere compiuti i 25 anni e non averne più di 65.

Oltre a ciò il Giurato deve appartenere ad una delle ventuna *Categorie* indicate all' arti-

colo 2.° titolo 1.° della legge 8 Giugno 1874.

Non sono iscritti sulla lista dei Giurati:

1.° I Ministri del Re;

2.° I Segretari generali e Direttori generali dei Ministeri;

3.° I Membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;

4.° I Prefetti e Sottoprefetti;

5.° I Sacerdoti e Ministri di qualunque religione;

6.° I Militari in servigio;

7.° Gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;

8.° Gli Ufficiali dell' Ordine Giudiziario;

9.° Gli Uscieri.

Sono esclusi dall' Ufficio di Giurato:

1.° I condannati a quelle pene che importino per sè particolarmente la interdizione da quell' Ufficio, e coloro che ne sieno stati interdetti con sentenza;

2.° I condannati a pene criminali, e gli accusati di crimine, quantunque siano stati condannati a pena correzionale in causa di circostanze scusanti;

3.° I condannati a qualunque pena per reati disonoranti come per furto, truffa, frode, falsa testimonianza ed altri indicati dalla legge di sopra citata.

Non potranno essere assunti all'Ufficio di Giurati:

1.° Chi sia in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura, e coloro contro i quali sia stato spiccato mandato di comparizione per qualche reato disonorante;

2.° Chi per cause riconosciute disonoranti sia stato rimosso o destituito da Uffici pubblici civili o militari, governativi, provinciali o municipali o di qualche pubblico Stabilimento;

3.° Chi, accusato ed assoluto dalla imputazione di un crimine o di un delitto disonorante, non abbia potuto ottenere che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

4.° Gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5.° Le persone sospette secondo il Codice penale.

Oltre di ciò alcuni possono essere dispensati dall'Ufficio di Giurati, come i Senatori e i Deputati durante le sessioni parlamentari, ed altri.

Finalmente sono incapaci all'ufficio di Giurati:

1.° Gli analfabeti;

2.° Gl' interdetti e gli inabilitati;

3.° I falliti non riabilitati;

4.° Chi per notorio difetto fisico o intellettuale non sia riputato idoneo;

5.° I domestici con salario o senza.

Le liste dei Giurati sono formate in ciascun Mandamento da una Giunta composta del Pretore e dei Sindaci del Mandamento stesso.

Le liste vengono pubblicate affinchè ciascun cittadino maggiore di età possa presentare alle Giunte Mandamentali entro 15 giorni dalla pubblicazione quei *richiami* che crede fondati per fare aggiungere in caso di omissione o cancellare in caso di indebita iscrizione.

Dopo di ciò il Presidente del Tribunale, a cui devono trasmettersi le liste Mandamentali, in unione al Giudice anziano e a tre Consiglieri Provinciali, riveggono e stabiliscono definitivamente e con Decreto approvano le liste, le quali poi vengono pubblicate in ciascuno dei Comuni del Mandamento per la parte che li riguarda particolarmente.

Il Giurato contumace alla chiamata o che comparso rifiuti assumere l'ufficio, viene condannato ad una multa da 100 a 1000 lire, dalla quale il contumace può farsi esonerare quando comprovi l'impossibilità in cui si fu trovato di presentarsi.

Il Giurato che abbia accettate offerte di rimunerazioni o per qualsiasi ragione promesso il proprio voto, incorre nella pena della prigionia per parecchi anni.

L'istituzione dei Giurati consiste in ciò, che privati Cittadini, indipendenti dal Potere, sono chiamati ad assistere ai giudizi nelle cause criminali e, pei reati di stampa, anche nelle correzionali, e a giudicare se e con quali circostanze i fatti di cui taluno viene accusato, sussistano o no.

Del solo fatto essi devono giudicare, ed egli è perciò che vengono anche appellati Giudici del Fatto.

Spetta poi ai Magistrati giudiziarii lo applicare le pene.

L'appellativo di Giurati ha ragione da ciò che coloro i quali sono chiamati a quell'ufficio, giurano sul loro onore di giudicare secondo giustizia.

Effetto di tale istituzione si è che il Cittadino viene giudicato (secondo un'espressione inglese) da' suoi pari; il che offre la maggiore malleveria che sarà fatta giustizia.

La istituzione dei Giurati è essa pure un'applicazione del diritto di eguaglianza dei Cittadini dinanzi alle leggi.

Tema XXIII.

Pubblicità degli Atti del Governo.

Tutti gli Atti del Governo ottengono pubblicità e col mezzo della stampa loro sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, e nelle discussioni del Parlamento, e nelle pubbliche udienze dei Tribunali.

Tale pubblicità nel rendere conto ai Cittadini di tutto quanto fa il Governo, li ammaestra delle vere, condizioni in cui si trova lo Stato, e della necessità delle gravezze che da loro si richieg-

gono; offre loro occasione e stimolo a prendere in esame le bisogne della Nazione e i modi in cui sono amministrati le loro ragioni e i loro interessi; e presenta a loro con ciò acconcezza di sindacare e giudicare, approvare o biasimare quegli Atti.

Di che i Cittadini hanno la migliore malleveria della rettitudine, della lealtà, della moralità di quanto fa il Governo; e per tal modo si difendono nel tempo stesso i Governanti contro diffidenze e sospetti ingiusti o malevoli, contro falsi giudizii e calunniose imputazioni.

Tema XXIV.

Diritto di Petizione.

Ogni Cittadino che abbia raggiunto l'età maggiore, il ventunesimo anno, ha il Diritto di mandare Petizioni al Parlamento qualunque volta creda essergli stata per altre vie negata giustizia, o aver ragioni qualunque cui non possa in altro modo far valere. E si può per tal mezzo chiedere che vengano fatte, o riformate od abrogate leggi e regolamenti; si possono denunziare, perchè vengano tolti, abusi, arbitrii, malversazioni, prevaricazioni di magistrati e di pubblici uffiziali.

E per tal mezzo si può quindi ottenere ripa-

razioni da ingiustizie ricevute, suggerire provedimenti utili alla Nazione o a parte di essa; per tal mezzo si può giovare al Governo stesso ammaestrandolo sui bisogni e legittimi desiderii del popolo, avvertendolo sulla condotta de' suoi ufficiali, e ponendolo così in condizione di riparare a mali e di impedire disordini nelle pubbliche amministrazioni.

Le Petizioni devono essere documentate dall'attestato di nascita del petente.

La firma del petente deve essere autenticata dal Sindaco del Comune in cui il petente stesso ha domicilio. Tale autenticazione non è necessaria allorquando la Petizione venga presentata alla Camera da uno de' suoi membri.

Le Petizioni non possono essere presentate in persona dal petente, nè essere fatte da privati in nome collettivo: questo può farsi soltanto dalle *Autorità* costituite.

Tema XXV.

Libertà della Stampa.

È grande beneficio poter pensare liberamente, e liberamente i suoi pensieri manifestare. Egli è un diritto naturale dell' uomo, diritto il quale nelle Società Politiche bene e secondo ragione ordinate, viene rispettato dalla legge.

E lo Statuto del Regno consacra la Libertà della Stampa per la quale ciascuno ha la facoltà di pubblicare col mezzo di essa le proprie opinioni, i pensieri proprii, i trovati dell'ingegno, il prodotto degli studi.

Ma perchè uomini cattivi e disonesti, nemici d' ogni ordine, o avversi alle istituzioni liberali, abusano di leggieri di cotale Diritto trasformandolo in istrumento di disordini, la legge deve provedere e provede nello stesso modo in cui provede contro l'abuso d'ogni altra libertà.

Contro l' abuso della Libertà della Stampa si può in due modi provedere: o impedendo che si pubblichino cose contrarie alla legge, o punendone la fatta pubblicazione.

Nel primo caso le scritture vengono sottoposte ad una censura che dicesi *preventiva.*

Ma cotal modo d' impedire gli abusi della Stampa, la sottopone agli arbitrii del Governo, e ne inciampa grandemente l' azione; e però negli Stati liberi non sono più ammesse leggi *preventive.*

Si bene lo Statuto nostro dispone che la Stampa sia libera; ma che: « una legge ne *reprime* gli abusi ». La qual legge perciò dicesi *repressiva.*

Quando la parola diventa un delitto, essa deve essere punita. E come la legge punisce le ingiurie, le diffamazioni, le calunnie, gli attentati contro

gli ordini stabiliti, le offese contro la Maestà del Capo dello Stato, e tutto ciò che può recare nocumento alle persone o ai beni altrui, quando quei delitti vengono commessi altrimenti che colla stampa; così è ragione che tali misfatti non rimangano impuniti quando vengano perpetrati col mezzo di essa.

Le leggi repressive adunque lasciano che si stampi liberamente, e punisce coloro i quali colle stampe contravvengono alla legge; puniscono cioè l'abuso per impedire la licenza. —

TEMA XXVI.

DOVERI DEI CITTADINI

—

Dovere di fedeltà verso i Principi di Casa Sabauda.

Cosa della massima importanza, necessaria anzi al consolidamento dell'edificio politico degli Stati ordinati a libertà, si è che i Cittadini conoscano e tengano in grande pregio i proprii Diritti; ma non meno importante e parimenti a quel consolidamento necessaria cosa è che i Cittadini conoscano i proprii Doveri e della osservanza loro si formino una religione.

Principale fra i Doveri dei Cittadini di libera

Nazione si è questo di aver riverenza e fedeltà al Capo dello Stato. Senza di ciò non ha ordine possibile, e senza di questo alla Costituzione Politica dello Stato mancherebbe ogni argomento di stabilità.

Chè, se l'essere riverenti e fedeli al Capo dello Stato è un Dovere dei Cittadini di ogni libera Nazione, come tale non dovrà essere per noi Italiani che coi nostri unanimi suffragi abbiamo eletta a Capo dello Stato una famiglia la quale da tanti secoli andò preparando e maturando i destini della Patria nostra? Una Famiglia Illustre sopra ogni altra per virtù civili e militari, per lealtà, per eroismo? Ragione e gratitudine insieme ci raccomandano urgentemente questo nostro Dovere e gl'Italiani saranno degni di libertà fintantochè quel loro dovere terranno sacro e inviolato.

Tema XXVII.

Dovere di rispettare la Giustizia ossia i Diritti di tutti.

Il concetto essenziale della Giustizia si contiene nei seguenti due precetti:

— Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te.

— Fa agli altri ciò che desideri sia a te fatto.

Questi precetti sono in capo alla legge naturale, formano la base della dottrina evangelica, inspirano le leggi sociali di tutti i popoli inciviliti.

La Giustizia è fra i primi Doveri di ogni Cittadino, e consiste sostanzialmente nel rispetto ai diritti altrui.

L'idea del Dovere è relativa a quella del Diritto, e questo non v'ha ove non sussista quello. E niuno potrebbe a ragione pretendere che gli altri rispettassero in lui quei Diritti cui egli in loro non rispettasse.

Esempi di Doveri in relazione ai corrispondenti Diritti:

1.° Ciascuno ha diritto di riavere la cosa propria.

— Dovere primo: chi possiede la cosa altrui, ha il Dovere di renderla al padrone.

2.° Ciascuno ha diritto di ricevere una congrua mercede dell'opera prestata.

— Dovere secondo: ciascuno ha il Dovere di compensare congruamente colui che gli ha prestata l'opera propria.

3.° Ciascuno ha il diritto che gli si mantenga la fatta promessa.

— Dovere terzo: ciascuno ha il Dovere di mantenere la promessa fatta.

4.° Ciascuno ha il diritto di essere rispettato nella riputazione, nei beni, nella vita.

— Dovere quarto: ciascuno ha il dovere di

rispettare la riputazione, i beni, la vita degli altri.

Offendono perciò la Giustizia, mancano ai Doveri di Cittadini coloro che in qualunque modo non rispettano i diritti altrui.

Questo universale reciproco rispetto ai diritti degli altri è necessario alla conservazione dell'ordine sociale; e tanto più una Società Politica sarà civile, tranquilla e prospera quanto il sentimento di quella Giustizia sarà più largamente diffuso e più profondamente radicato nella coscienza del popolo; e sarebbe una Società in cima all' umana perfezione quella in cui ogni Cittadino rispettasse spontaneamente, religiosamente i diritti altrui. Sarebbero così oziosi e senza ragione d' essere Codici e Tribunali. Ma il credere ciò possibile costituirebbe una utopia. La saviezza umana si ferma ai limiti del possibile, cerca cioè conseguire maggiori beni in mezzo ai mali inevitabili.

Tema XXVIII.

Dovere di esercitare secondo coscienza i Diritti politici e le Cariche affidate.

Oltremodo riprovevole e alle libere istituzioni politiche gravemente infesta è l'opinione di quei Cittadini Elettori i quali reputano l' ufficio loro

soltanto qual diritto e non come un dovere, e in tale opinione non ne curano l' adempimento. Di qualità che i comizii, scarsi di numero, riescono non di rado al trionfo degli intrigatori, dei settarii, dei faziosi; e le Elezioni non sono più come dovrebbero essere, la espressione delle opinioni della maggioranza del Collegio.

Il Cittadino deve obbedire prontamente qualunque volta sia chiamato in nome della Patria, e gli Elettori politici e amministrativi hanno obbligo rigoroso di recarsi ai comizii e di dare il proprio voto secondo la loro coscienza, la quale debb' essere inspirata soltanto dall' amore della Patria e deve essere libera da ogni altra influenza.

Quel Cittadino però che non interviene alle adunanze elettorali o non dia il proprio voto per impulso di libera coscienza del bene ma per considerazioni partigiane, o ceda alle suggestioni di qualche ambizioso, o sia mosso da intendimenti di interesse, o da riguardi personali; quel Cittadino vien meno ad uno de' suoi più sacri doveri, è indegno di appartenere a libera nazione.

Non altrimenti quel Cittadino il quale venga spontaneamente eletto Deputato, o Consigliere Provinciale o Municipale o a qualunque altro pubblico ufficio, ha il dovere di accettare, deve tenersene altamente onorato e deve adoperare nell' esercizio del suo ufficio colla massima operosità, colla più scrupolosa onestà e rettitudine,

per amore sincero alla Patria. E chi o non accetta gli uffici a cui fu chiamato, o li esercita con negligenza o, peggio, con islealtà, con disonestà o con fini settarici, vien meno a un suo dovere, si mostra indegno dell' offertogli onore, tradisce la Patria, è immeritevole del nome glorioso di Cittadino Italiano.

Quei Cittadini finalmente ai quali la fiducia e la stima del Capo dello Stato o di chi esercita in nome di Lui il potere esecutivo, affidano cariche amministrative, o giudiziarie, militari o civili, hanno il dovere strettissimo di esercitarle con zelo costante, colla più delicata probità; e di grande biasimo son notati quei Cittadini i quali, onorati di qualche più o meno alta carica dello Stato, la esércitano con incuria o, infedeli, ne traggono lucri inonesti in danno dello Stato o dei particolari Cittadini.

Tema XXIX.

Dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all' incremento della civile società.

Quanto più i progressi del moderno incivilimento vanno accrescendo ed estendendo i traffichi, il lavoro, le industrie, la istruzione e l'educazione delle moltitudini, crescono tanto più

nel Governo il bisogno e il dovere di provedere al mantenimento dell'ordine e della interna pace, di vigilare alla tutela dei diritti e alla sicurezza personale del pacifico Cittadino. Il quale, nel tempo stesso che nella propria operosità cerca modo onesto di procurarsi un vivere più agiato, concorre ad aumentare col mezzo di essa la pubblica prosperità.

Ma perchè il Governo abbia modo di compiere acconciamente ad un ufficio di cotanto momento, son necessarii, segnatamente nelle società che si reggono a liberi ordinamenti, l' appoggio e il concorso materiali e morali della grande maggioranza dei Cittadini.

Questi adunque hanno il Dovere di sostenere il Governo, di prestargli la loro cooperazione per renderlo forte, rispettato, autorevole, e di somministrargli i mezzi con cui egli adempiere possa all' ufficio suo. Senza tale concorso, senza tale appoggio per parte dei Cittadini, il Governo in una libera nazione non sarebbe che una parola astratta, non avendo esso altri mezzi di potenza da quelli infuori che gli vengono forniti dai Cittadini medesimi.

I quali hanno perciò il dovere di pagare al Governo i tributi decretati dalla Nazione stessa col mezzo de' suoi Rappresentanti. Senza danaro il Governo non potrebbe provedere alla tutela dell' ordine interno, alla difesa dei diritti e della

indipendenza della Nazione, al mantenimento dei grandi istituti di educazione e di istruzione, a quelle opere, a quei grandi lavori di pubblica utilità che soccorrono e agevolano l'agricoltura, le industrie, i traffichi. A tutti i quali fini son necessarii eserciti, armate, tribunali, magistrati, amministratori, agenti d'ogni ragione.

Ed è poi anche Dovere dei Cittadini quello di sostenere il Governo col difenderlo contro le maldicenze dei partigiani e dei settarii, avvalorandone a voce e con gli scritti la morale influenza e l'autorità, ponendo insomma in servigio di esso tutte le forze della loro intelligenza e la devozione del loro affetto per la Patria.

Tema XXX.

Necessità di una forza armata per la sicurezza interna ed esterna. — Dovere di tutti i Cittadini di concorrere alla sua formazione.

Per assicurare ai Cittadini la pace, e l'ordine, il tranquillo esercizio dei loro diritti; per fare eseguire le leggi, e per difendere contro gli stranieri l'indipendenza e tutti gli altri diritti della Nazione, il Governo ha bisogno di una competente Forza ch'ei non può attingere se non che fra i cittadini stessi, ai quali perciò corre

il Dovere di prestarsi a formare quella Forza ubbidendo alle leggi secondo quanto si dirà nel tema seguente.

Tema XXXI.

Obbligo di sottostare alla leva ed alla iscrizione marittima per la formazione delle milizie regolari, — Mostruosità e pericoli di milizie mercenarie estere.

Per comporre la Forza armata, di cui è detto nel tema precedente, il Potere Legislativo autorizza il Governo a chiamare e, all'uopo, a costringere tutti i Cittadini maschi, giunti all'età di anni 21, e che non si trovino in previste condizioni di esserne esentati, a far parte o dell'esercito o dell'armata, vale a dire, o della forza armata terrestre o della forza armata marittima.

A tale uopo vi sono apposite leggi sulla Leva che chiama i Cittadini a far parte dell' esercito e sull' iscrizione marittima che li chiama a far parte dell' armata.

Dovere è adunque di ogni Cittadino di prestarsi, ove sia chiamato, a comporre quella forza che è destinata a mantenere l'ordine interno e a proteggere e difendere i diritti, l'onore, l' esistenza stessa della Patria.

Altro modo con cui procurarsi una forza armata sarebbe quello di assoldare milizie straniere. Ma, senza che ciò tornerebbe ad offesa della dignità e del decoro della Nazione, basti considerare che « lo Stato, il quale si fida sulle « armi mercenarie, non è mai fermo nè sicuro ». Così c'insegna il Machiavello.

Milizie mercenarie straniere.

Infatti l'ordine interno, la sicurezza esterna della Nazione sarebbero con quel mezzo dipendenti da chi, col mettere a prezzo la libertà propria e la propria vita, proverebbe tanta immoralità e sì grande abbiezione d'animo che sarebbe stoltezza ripromettersi da cotale gente fedeltà di servigi. E senza di questa, quale sicurezza avrebbe lo Stato? « Le armi mercenarie » scrisse ancora il Segretario Fiorentino « sono « inutili e pericolose. — Esse sono gagliarde co« gli amici e vili coi nemici. — Nella pace sei « spogliato da loro, nella guerra dai nemici ».

E ben numerosi furono i casi della storia nostra e negli ultimi tempi del Romano Imperio e nei tempi susseguenti, numerosi i casi comprovanti l'alta sapienza di quelle parole del Machiavello.

I soli Cittadini devono guardare i propri diritti e il proprio onore: essi soli hanno interesse ed amore, essi soli il dovere di salvare la Patria.

Tema XXXII.

Obbligo d' iscriversi nella Guardia Nazionale. — Origine di questa cittadinesca istituzione e sua destinazione speciale.— Composizione e ufficio della medesima.

Dopo segnalati servigi, nella conservazione dell' ordine interno e per sussidio all' esercito in occasione di guerra, prestati alla Patria dalla Guardia Nazionale, diverse cause dipendenti da alcuni vizii del suo ordinamento e dall' indole e dalle abitudini del popolo nostro, l' avevano a poco a poco in quasi tutti i Comuni dello Stato fatta cadere in disuso. — Ora la nuovissima legge sull' ordinamento militare la escluse del tutto dalle nostre politiche istituzioni. — Di che tornerebbe vano lo svolgere cotesto tema del *Programma.*

Tema XXXIII.

Necessità di mezzi pecuniari per le spese sociali (dello Stato — della Provincia — del Comune.) — Dovere di pagare perciò un tributo pecuniario al Governo.

A dichiarare cotesto tema si rende necessario ripetere cose già dette. —

Il Governo ha il dovere di assicurare l' indi-

pendenza e di sostenere le ragioni della nazione, ove occorra, eziandio colle armi contro le nazioni straniere; egli ha pure il dovere di proteggere la sicurezza delle persone, dei beni, della libertà dei Cittadini; di curare e promuovere l'istruzione, l'educazione, il civile progresso del popolo e tutto quanto possa cooperare alla publica prosperità.

A poter adempiere a cotali suoi doveri il Governo deve

Mantenere un esercito, un naviglio, un Corpo Diplomatico;

Erigere fortilizi, costruire porti, arsenali, quartieri;

Provedere armi, munizioni e provigioni d' ogni sorta;

Instituire tribunali, magistrati, ufficiali d'ogni ordine, giudiziario e amministrativo;

Costruire carceri;

Instituire scuole, agevolare ed aprire nuove vie ai traffichi.

Affinchè il Governo possa adempiere più facilmente e più efficacemente ai còmpiti assegnatigli, furono instituiti, come fu già detto, i Consigli Provinciali e Municipali a cui vengono affidate quelle parti delle suddette cure e degli obblighi di sopra detti, che più particolarmente si riferiscono ed interessano alle Provincie e ai Comuni.

Ora il Governo e i Consigli Provinciali e Municipali, per poter compiere quei loro doveri hanno bisogno di danaro il quale non può venir loro somministrato che dai Cittadini. E perchè tutte quelle spese vengono fatte nell'interesse e per la prosperità dei Cittadini, ragione e giustizia vogliono che esse vengano dai Cittadini sostenute. Egli è adunque Dovere dei Cittadini quello di somministrare al Governo, alle Provincie, e ai Comuni il danaro occorrente a quelle spese.

Classificazione dei Tributi.

Ma perchè non si può imaginare possibile che i Cittadini concorrano spontanei a soddisfare a quel loro Dovere, nè d' altra parte sarebbe possibile un ordinato spontaneo concorso, si rende necessario l'intervento della legge la quale stabilisce la qualità, la quantità, e il modo di riscossione dei Tributi stessi. I quali si dividono prima in tre classi:

1.° Tributi erariali, che spettano al Governo;

2.° Tributi provinciali, che spettano alla Provincia;

3.° Tributi municipali, che spettano al Comune.

I Tributi dividonsi poi anche

1.° In Tributi diretti;

2.° In Tributi indiretti.

Tributi diretti sono quelli che vengono imposti sulle rendite dei beni immobili e sulle rendite mobiliari.

I Tributi indiretti sono quelli che provengono o da un lucro per la vendita privilegiata di oggetti ad un prezzo maggiore del valor loro, come la vendita dei sali, dei tabacchi e della carta bollata; oppure da tasse poste sui contratti, sugli atti giudiziarii, sull' uso o consumo di certe cose, come sono i diritti di dogana, di porto, del registro, delle ipoteche, del dazio-consumo, per le licenze di caccia, per la pescagione, per le vetture, pei cani, ecc.

Ogni Cittadino deve per le ragioni già dette contribuire in proporzione di ciò che possiede o dei guadagni che fa, alle spese dello Stato, della Provincia, del Comune; e quel Cittadino che si sottrae al pagamento della quota a lui assegnata, facendo divenire più gravi le quote spettanti agli altri, mentre manca al suo dovere, si fa colpevole di furto verso i suoi concittadini e, per quanto è da sè, espone alla rovina la Patria e si fa colpevole di un delitto sociale.

Tema XXXIV.

Deliberazione dei Tributi nel Parlamento Nazionale.

« Nessun tributo può essere imposto o riscosso,
« se non è stato consentito dalle Camere e san-
« zionato dal Re. »

Così l' articolo 30 dello Statuto del Regno.

Senza quel consenso e senza quella sanzione il Governo non può riscuotere somma alcuna: il che costituisce la più gran malleveria contro gli arbitrii degli amministratori della cosa pubblica.

Col mezzo de' suoi Rappresentanti la Nazione esamina se e in quali proporzioni le necessità, i bisogni, e i doveri dello Stato, e il pubblico interesse esigano che s' impongano tributi ai Cittadini; e dopo quell'esame essa obbliga sè stessa a somministrare al Governo quanto occorre per sopperire a quelle necessità, a quei bisogni, a quei doveri, per provedere al pubblico interesse.

Per tal modo non il Governo, ma la Nazione stessa s' impone i sagrifici pecuniarii bisognevoli all'amministrazione dello Stato; e sono in grande errore, provano grossolana ignoranza delle leggi del proprio paese, e si rendono colpevoli insieme di segnalata ingiustizia quei Cittadini che giudicando o intemperanti, o non eque, o soverchiamente vessatorie certe gravezze, ne chiamano mallevadore o il Governo o, peggio, il Capo dello Stato.

Tema XXXV.

Proporzione dell' Imposta.

« Essi (*i Cittadini*) contribuiscono indistinta-
« mente nella proporzione dei loro averi, ai
« carichi dello Stato. »

Articolo 25 dello Statuto del Regno.

Le spese dello Stato sono fatte nell' interesse di tutti i Cittadini, per assicurare il libero esercizio de' loro diritti, la personale incolumità, il pacifico godimento dei loro beni.

Ma tanto più si avvantaggia di quelle spese chi più possiede, chi più gode. È dunque ragione di giustizia che più paghi chi più s'avvantaggia, chi più gode. E però è ragione di giustizia che le pubbliche gravezze sieno proporzionate alle ricchezze, e distribuite in ragione diretta di ciò che si possiede, di ciò che si guadagna.

Tema XXXVI.

Del Credito Pubblico — Del Debito Pubblico.

Il Credito Pubblico consiste nella stima, e nella fiducia che uno Stato gode tanto presso i Cittadini, quanto presso gli altri Stati, pe' suoi mezzi pecuniarii, per le sue rendite, pel modo di governare e di amministrare, per le attuali e per le contingibili o presunte sue condizioni politiche, per la sua onestà. **Credito Pubblico**

Quando uno Stato non può provedere col mezzo delle imposte alle spese necessarie, egli ricorre al Credito Pubblico, e chiede ai possessori del danaro un prestito.

Se lo Stato gode buona riputazione, trova tosto il danaro richiesto e a condizioni favorevoli; in caso contrario, o non trova o trova a condizioni onerose.

E perchè fattori principali del Credito Pubblico di uno Stato sono la sua forte costituzione interna non solo, ma la religiosa osservanza de' suoi obblighi, lo Statuto del Regno nostro proclama altamente all' articolo 31.

« Il debito pubblico è *guarentito*. — » Ogni « *impegno* dello Stato verso i suoi creditori è « inviolabile. »

Debito Pubblico

Il Debito Pubblico è costituito da quel danaro che lo Stato deve o ad altri Stati, o a Stabilimenti pubblici o a persone private tanto cittadine quanto straniere.

Il Debito Pubblico è di due maniere:

1.° Debito *Fluttuante;*

2.° Debito *Consolidato.*

Il Debito Fluttuante è costituito da somme di danaro che il Governo, ne'limiti entro cui viene previamente autorizzato dal Parlamento, riscuote in prestito da privati pe' suoi momentanei bisogni obbligandosi alla restituzione entro brevi termini, (di quattro, di sei, di dodici mesi) e al pagamento degli interessi che variano secondo la maggiore o minore urgenza del bisogno, e le condizioni generali del mercato.

A documento del suo Debito il Governo con-

segna ai creditori *cartelle* appellate *Buoni o Biglietti del Tesoro* le quali valgono in sostanza come cambiali che lo Stato trae su sè stesso.—

Il Debito Consolidato è quello che lo Stato contrae col solo obbligo di pagarne i frutti che diconsi Rendite senza determinazione di termine per la restituzione del Capitale. —

Ma di queste discipline si ha apposita e particolareggiata istruzione nella scuola di computisteria.

CONCLUSIONE

Un popolo possiede i due massimi beni quando goda la indipendenza e la libertà. Egli è padrone di sè stesso e de' suoi destini.

Ma perchè possa acconciamente provedere ai casi suoi, costituendosi poderosamente per assicurare la propria indipendenza e imparando fare onesto e proficuo uso della libertà, è urgentemente necessario che esso educhi sè, vale a dire si istruisca e si abitui a virtù.

Tale istruzione e tale abito egli acquisterà allorquando avrà saggie nozioni sui propri Diritti e sui propri Doveri.

Egli è perciò che la parte principale della educazione popolare deve essere rac-

comandata all' insegnamento dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini.

Apprendano per tempo i giovinetti italiani coteste discipline, ne conoscano per tempo la suprema importanza e in un non lontano avvenire la Patria nostra sarà così moralmente costituita, come è stata costituita politicamente dai padri loro dopo secolari patimenti e vittime innumerate.



STATUTO DEL REGNO

CARLO ALBERTO

ecc. ecc. ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d' indissolubile affetto che stringono all' itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse, e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, o commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un' altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d' imposizione di tributi. o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18 I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria. o concernenti all' esecuzione delle Provvisioni di ogni natura provenienti dall' estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l' avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appanaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente prima d' entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l' età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie, seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretarii di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9. I Primi Presidenti dei Magistrati d' appello;
10. L' Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello. dopo tre anni di funzioni;
12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d' appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr' Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I Membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gl' Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18. I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I Membri ordinarii del Consiglio superiore d' Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria.

21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d' imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun' anni ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta dei Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compinta l'età di trent' anni,

non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto, sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le Sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non dànno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissari del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati,

determina, per mezzo d' un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, ed in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest' ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessun può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell' altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' Ordine Giudiziario.

Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili, dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni Generali.

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. La Leva Militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si ri-

serva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno,
BORELLI.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria,
AVET.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,
DI REVEL.

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell' Agricoltura, e del Commercio,
DES AMBROIS.

Il primo Segretario di Stato per gli affari Esteri,
E. DI SAN MARZANO.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,
BROGLIA.

Il Primo Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,
C. ALFIERI.

